

ticoli del disegno, così, perchè la discussione abbia un regolare svolgimento, prego gli onorevoli deputati di voler tener presenti le nuove proposte della Commissione. Primo iscritto a parlare contro sarebbe l'onorevole Majorana; ma egli non essendo presente perde la sua volta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Frascara Giuseppe.

Frascara Giuseppe. L'esperimento fatto con l'applicazione della legge sugli infortuni degli operai nel lavoro, legge approvata dal Parlamento nel 1898 dopo venti anni di studi e discussioni, non è ancora abbastanza lungo perchè se ne possano apprezzare con sicurezza i risultati e perchè se ne possano notare tutti i difetti meritevoli di correzione. Devesi anche aggiungere che per difficoltà di varia natura non possiamo avere ancora sott'occhio se non i dati relativi al 1899, e, siccome la legge andò in vigore nel dicembre 1898, il nostro esame non può che riferirsi al periodo di tredici mesi, dal dicembre 1898 al fine del 1899; periodo invero troppo breve, come ben osserva l'egregio Commendatore Magaldi, che è un'autorità nella materia, in una sua pregevole monografia.

Oltre ciò nel 1899 non erano ancora stati approvati i regolamenti preventivi, e non si può quindi giudicare della efficacia che essi possano aver avuto sulla frequenza e gravità degli infortuni. Ben più ponderato potrebbe essere il nostro giudizio se insieme coi risultati di quei primi tredici mesi noi potessimo conoscere quelli che si riferiscono ai due anni successivi 1900 e 1901, nei quali l'applicazione della legge deve essersi fatta in modo più esatto e completo, non solo perchè si erano già pubblicati il regolamento per la prevenzione degli infortuni; quello relativo alle cave e miniere; quello relativo agli opifici che producono o manipolano materie esplosive, e quello per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, ma altresì perchè la legge stessa era entrata più largamente nella coscienza del pubblico, degli industriali e degli operai, interessati da una parte e dall'altra alla osservanza delle nuove disposizioni di garanzia e di tutela.

Per queste considerazioni sembra alquanto affrettata la presentazione del disegno di legge che ci sta dinanzi, che, senza modificare o allargare in modo notevole il campo di azione del nuovo istituto giuri-

dico creato nel 1898, apporta numerose aggiunte e variazioni a molti articoli della legge vigente, rendendo necessario rifondere le disposizioni di essa in un nuovo testo unico che comprenda le varianti, di modificare regolamenti e istruzioni, di variare contratti e formole di assicurazione appena stipulati o in corso di esecuzione, e togliendo così ad un esperimento appena cominciato quella relativa stabilità ed eguaglianza di condizioni che sembrerebbe necessaria per apprezzarne in modo sicuro e convincente il progressivo sviluppo. Della fretta usata nella presentazione del progetto si ha prova anche nel fatto già notato dall'onorevole relatore che in essa non ebbe parte il ministro della marina, benchè una delle principali modificazioni proposte sia l'estensione della legge alla gente di mare.

Ed un'altra prova l'abbiamo anche in questo fatto, che mentre il disegno è dinanzi alla Camera dall'8 giugno 1901 e la relazione fu presentata il 20 dicembre, oggi stesso ci vengono presentati alcuni emendamenti concordati tra Governo e Commissione, con l'intervento del ministro della marina, i quali in parte modificano notevolmente le originarie proposte del Ministero.

Nonostante tali considerazioni, senza arrogare a me un'autorità che sono il primo a non riconoscermi, credo di poter interpretare gli intendimenti della parte politica alla quale appartengo affermando che noi accogliamo questo disegno con quella equanimità e quella simpatia, che sempre abbiamo dimostrato a tutti i provvedimenti legislativi intesi al miglioramento e al progresso del proletariato.

È viva in noi tutti la memoria della lunga e importante discussione avvenuta sul disegno di legge relativo al lavoro delle donne e dei fanciulli, e tutti certamente ricordate, onorevoli colleghi, quanta parte abbia avuto nell'approvazione di quella legge, l'illustre relatore, il mio amico personale e politico onorevole Di San Giuliano.

Tutti i resoconti parlamentari delle discussioni avvenute intorno a provvedimenti di ordine sociale e i documenti relativi, stanno a dimostrare la parte preponderante che in esse hanno avuto gli amici nostri, i quali seguendo e studiando operosamente lo sviluppo della legislazione estera, e specialmente della germanica e dell'inglese, si fecero iniziatori e con la parola e con